

DIRITTO COMMERCIALE ed. 2026

a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista, Specialista in Dir.UE, Dottore di Ricerca TPRS

Testo di riferimento: Compendio di Diritto Commerciale ed. Simone

Altri testi, saggi, articoli e/o siti web consultati:

Utet/Pluris/OneLegale, Wolters Kluwer Italia Srl

L.AMATI,F.SILLA,V.SILLA,D.BIAVASCHI, Società Introduzione - Contratto di società, bdprof.ilsole24ore.com, Gruppo IlSole24ore

L.AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società in nome collettivo-Costituzione della Società,bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

L.AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, azioni bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, *Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto*, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, *Società, Società per azioni, Aumento e riduzione del capitale sociale*, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, *Società, Società per azioni, Bilancio di esercizio*, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale

Cottino, Diritto Commerciale

Ferri, Manuale di Diritto Commerciale

A. Gambino, Daniele U. Santosuosso, "Fondamenti di diritto commerciale"

A. Vanzetti, V. Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", Giuffrè Editore

www.treccani.it

www.notariato.it

www.brocardi.it

www.borsaitaliana.it

www.dirittoprivatoinrete.it

www.sapere.it

www.oggiappalti.it

www.appuntigiurisprudenza.it

www.notaiodidomenico.it

it.wikipedia.org

it.wikiversity.org

eur-lex.europa.eu

www.caravatipagani.it

www.altalex.com

www.crisieinsolvenza.it

Ultimi aggiornamenti:

Decreto legislativo 31/12/2025, n. 212 → Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. **9 gennaio 2026, n. 6.**

L. 15/05/2025, n. 76 – Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

L. 11/03/2025, n. 28 → Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.

D.Lgs 10/03/2025, n. 23 → Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale

D.Lgs 30/07/2024, n. 116 → Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

D.Lgs 12/02/2024, n. 13 → Il concordato preventivo biennale

Legge 24/07/2023, n. 102 → Modifiche al codice della proprietà industriale

D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 → Cenni sulla Riforma Cartabia

D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 → Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

D.Lgs. n. 183/2021 → nuove norme sugli strumenti digitali nel diritto societario

D.L. 118/2021 → il nuovo concordato semplificato liquidatorio

D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 → Decreto correttivo del Codice della crisi e dell'insolvenza

D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 e D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 → modifiche al Codice della proprietà industriale in materia di marchi e brevetti

L. 11 febbraio 2019, n. 12 → ha dimezzato i termini per iscrivere l'atto costitutivo delle società nel registro delle imprese

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 → Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

INDICE

CAPITOLO 1 ➔ L'imprenditore

1. La libertà di iniziativa economica
2. Evoluzione storica del diritto commerciale
3. La nozione giuridica d'imprenditore
4. L'attività produttiva. Lo scopo di lucro
5. L'organizzazione
6. La professionalità
7. Le professioni intellettuali

CAPITOLO 2 ➔ Le categorie di imprenditori

1. L'imprenditore agricolo
2. L'imprenditore agricolo professionale
3. L'imprenditore commerciale
4. Il criterio dimensionale: il piccolo imprenditore.
5. L'artigiano
6. L'impresa pubblica
7. L'impresa familiare e l'azienda coniugale
8. L'impresa sociale

CAPITOLO 3 ➔ Acquisto della qualità di imprenditore

1. L'inizio di un'attività imprenditoriale
2. L'imputazione dell'attività di impresa
3. Soggetti incapaci e qualità d'imprenditore

CAPITOLO 4 ➔ La disciplina dell'impresa commerciale

1. Lo statuto dell'imprenditore commerciale
2. Il sistema della pubblicità legale: il registro delle imprese
3. Il sistema delle scritture contabili
4. L'assoggettabilità alle procedure concorsuali
5. Gli ausiliari dell'imprenditore. L'istitutore. I procuratori. I commessi.

CAPITOLO 5 ➔ L'azienda

1. Il concetto di azienda e di avviamento
2. La circolazione dell'azienda
3. Vendita dell'azienda e divieto di concorrenza
4. La successione nei contratti aziendali
5. Crediti e debiti dell'azienda trasferita
6. Usufrutto e affitto dell'azienda

CAPITOLO 6 ➔ La disciplina dei segni distintivi

1. I segni distintivi dell'imprenditore: la ditta
2. Il marchio
3. L'insegna

CAPITOLO 7 ➔ Le creazioni intellettuali

1. Il sistema legislativo sulle creazioni intellettuali
2. Il diritto d'autore
3. Il brevetto
4. Le invenzioni del prestatore di lavoro

CAPITOLO 8 ➔ La disciplina della concorrenza e la normativa antitrust

1. La libertà di concorrenza
2. Disciplina della concorrenza sleale
3. Disciplina antitrust europea e nazionale

CAPITOLO 9 ➔ La collaborazione tra imprenditori

1. I consorzi
2. Le associazioni temporanee tra imprese
3. L'associazione in partecipazione
4. Il G.E.I.E.

CAPITOLO 10 ➔ Le società in generale

1. Il contratto di società
2. Classificazione delle società
3. L'autonomia patrimoniale e la personalità giuridica
4. Le società unipersonali
5. Le società tra professionisti
6. Le start-up innovative
7. Ipotesi particolari di società: la società di fatto, la società occulta e la società apparente

CAPITOLO 11 ➔ La società semplice

1. Nozione, oggetto sociale e costituzione
2. Capitale sociale, patrimonio sociale, i conferimenti e il socio d'opera
3. La responsabilità dei soci
4. I creditori particolari dei soci
5. I diritti e gli obblighi del socio
6. L'amministrazione della società ed i soci amministratori
7. La rappresentanza della società
8. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio
9. Lo scioglimento della società

CAPITOLO 12 ➔ La società in nome collettivo

1. La costituzione della s.n.c.
2. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
3. I creditori personali del socio
4. Il potere di amministrazione e di rappresentanza
5. Le modificazioni dell'atto costitutivo
6. Scioglimento e liquidazione della società
7. Pubblicità della società
8. Il fallimento dei soci a responsabilità illimitata

CAPITOLO 13 ➔ La società in accomandita semplice

1. La costituzione della s.a.s.
2. Il potere di amministrazione e di rappresentanza
3. Il trasferimento della partecipazione sociale

4. Lo scioglimento della società
5. La società in accomandita irregolare

CAPITOLO 14 ➔ La società per azioni

1. La costituzione della s.p.a.
2. La stipulazione dell'atto costitutivo
3. L'atto costitutivo
4. Effetti della stipulazione dell'atto costitutivo
5. I conferimenti dei soci
6. La relazione di stima
7. Nullità della società per azioni
8. La s.p.a. con unico azionista
9. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
10. I contratti parasociali

CAPITOLO 15 ➔ Le azioni

1. Nozione e contenuto dei titoli azionari
2. La circolazione delle azioni
3. Le limitazioni alla circolazione delle azioni
4. I diritti sociali
5. Il diritto di voto
6. Le diverse categorie di azioni
7. Pegno, usufrutto e titoli azionari
8. Le operazioni della società sulle proprie azioni

CAPITOLO 16 ➔ I rapporti di partecipazione e i gruppi di società

1. Rapporti di partecipazione. La partecipazione di società di capitali in società di persone
2. Società collegate e società controllate
3. Le partecipazioni reciproche. Limiti all'acquisto di partecipazioni rilevanti
4. Il fenomeno del gruppo. La holding
5. L'attività di direzione e coordinamento di società.

CAPITOLO 17 ➔ L'assemblea della S.p.A.

1. Modelli organizzativi
2. La funzione decisionale: l'assemblea
3. La convocazione dell'assemblea
4. Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria
5. Le delibere assembleari
6. L'intervento e la rappresentanza in assemblea
7. Il conflitto d'interessi
8. L'invalidità delle delibere assembleari

CAPITOLO 18 ➔ L'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo nella S.p.a.. Il modello tradizionale
2. Il consiglio di amministrazione
3. Il conflitto di interessi
4. Nomina degli amministratori e cessazione dalla carica
5. Sostituzione degli amministratori
6. Il potere di rappresentanza
7. La responsabilità degli amministratori
8. L'organo amministrativo nel sistema dualistico e nel sistema monistico

CAPITOLO 19 ➔ L'organo di controllo

1. La funzione di controllo
2. Il controllo nel sistema tradizionale: il collegio sindacale
3. Doveri e responsabilità del collegio sindacale

4. Il controllo nel sistema dualistico: il consiglio di sorveglianza
5. Il controllo nel sistema monistico: il comitato per il controllo sulla gestione
6. La revisione legale dei conti
7. La denuncia al Tribunale
- 7.1. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

CAPITOLO 20 ➔ Le obbligazioni

1. Le obbligazioni in generale
2. La disciplina del prestito obbligazionario
3. L'organizzazione degli obbligazionisti
4. Le obbligazioni convertibili in azioni

CAPITOLO 21 ➔ Le modificazioni dell'atto costitutivo

1. Procedimento di modificazione dell'atto costitutivo
2. L'aumento del capitale sociale
3. Il diritto di opzione
4. La riduzione del capitale sociale

CAPITOLO 22 ➔ I patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. I patrimoni destinati: tipologie
2. I patrimoni destinati ad uno specifico affare
3. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare

CAPITOLO 23 ➔ I libri sociali e il bilancio

1. I libri sociali
2. Il bilancio
 - 2.1. La formazione del bilancio d'esercizio
3. La distribuzione degli utili ai soci
4. Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio consolidato di gruppo
5. Bilanci per le microimprese

CAPITOLO 24 ➔ La società in accomandita per azioni

1. La s.a.p.a. in generale
2. Le diverse categorie di soci
3. Lo scioglimento della società

CAPITOLO 25 ➔ La società a responsabilità limitata

1. La s.r.l. in generale
2. La costituzione della s.r.l.
3. I conferimenti e le quote
4. Gli organi sociali
5. La s.r.l. unipersonale
6. La s.r.l.s.
7. Recesso ed esclusione del socio nella s.r.l.

CAPITOLO 26 ➔ Lo scioglimento e la liquidazione

1. Le cause di scioglimento
2. Lo stato di liquidazione ed il procedimento di liquidazione
3. Il bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società

CAPITOLO 27 ➔ Trasformazione, fusione e scissione

1. La trasformazione
2. La fusione. Il progetto di fusione
3. La delibera e l'atto di fusione
4. La scissione

CAPITOLO 28 ➔ Le società cooperative e mutualistiche

1. Nozione di società cooperativa
2. Le cooperative a mutualità prevalente
3. La costituzione delle società cooperative
4. Le partecipazioni sociali
5. La cessazione della qualità di socio
6. L'elemento patrimoniale
7. Gli organi sociali
8. Lo scioglimento della cooperativa
9. Il gruppo cooperativo paritetico
10. Le mutue assicuratrici

CAPITOLO 29 ➔ La compravendita, la permuta ed il *rent to buy*

1. Nozione, natura giuridica e requisiti del contratto di compravendita
2. Il prezzo
3. Le obbligazioni del venditore
4. L'obbligazione di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi
5. La vendita obbligatoria
6. La vendita con patto di riscatto
7. Vendita con trasporto. Vendita su documenti
8. Vendita con clausole sulla qualità del bene
9. Vendita a termine di titoli di credito. La vendita di eredità
10. La tutela del consumatore: vendite concluse fuori dalle sedi commerciali, clausole vessatorie e vendite a distanza
11. La permuta
12. Rent to buy

CAPITOLO 30 ➔ Il contratto estimatorio

1. Nozione e carattere
2. La disciplina

CAPITOLO 31 ➔ La somministrazione e la concessione di vendita

1. Nozione e natura giuridica. Oggetto del contratto
2. La disciplina
3. Il patto di preferenza
4. Il patto di esclusiva

CAPITOLO 32 ➔ Il franchising

1. Il contratto di franchising
2. Obbligazioni delle parti

CAPITOLO 33 ➔ L'appalto e la subfornitura

1. Nozione di appalto
2. obbligazione delle parti
3. Responsabilità dell'appaltatore
4. Estinzione dell'appalto
5. Il contratto di subfornitura

CAPITOLO 34 ➔ Il trasporto

1. Nozioni e caratteri del contratto
2. Il trasporto di persone
3. Il trasporto di cose
4. Pubblici servizi di linea. Trasporti cumulativi

CAPITOLO 35 ➔ Il Deposito

1. Nozione e natura giuridica

2. Obblighi delle parti
3. Deposito irregolare
4. Il contratto di albergo

CAPITOLO 36 ➔ Mandato, commissione e spedizione

1. I contratti per la promozione o la conclusione di affari
2. Il mandato. Nozione ed effetti
3. Requisiti del mandato. Tipologie
4. I rapporti tra mandante e mandatario e tra mandante e terzi
5. Disciplina
6. Estinzione del mandato
7. Contratto di commissione
8. Contratto di spedizione

CAPITOLO 37 ➔ Il contratto di agenzia

1. Nozione e caratteri distintivi
2. Le obbligazioni delle parti
3. La provvigione
4. Lo scioglimento del contratto

CAPITOLO 38 ➔ La mediazione

1. Nozione e caratteri
2. Obblighi e diritti del mediatore

CAPITOLO 39 ➔ Il mutuo

1. Nozione e natura giuridica
2. Gli elementi del contratto
3. Le obbligazioni delle parti

CAPITOLO 40 ➔ Il comodato

1. Nozione e natura giuridica
2. L'oggetto del contratto. Le obbligazioni delle parti
3. Scioglimento del rapporto contrattuale

CAPITOLO 41 ➔ Il leasing

1. Nozione, tipologie e natura giuridica
2. Obbligazioni delle parti e ripartizione dei rischi

CAPITOLO 42 ➔ Il Factoring e la cartolarizzazione dei crediti

1. Nozione e funzione del factoring
2. Obbligazione delle parti
3. Rapporti tra factoring e cessione del credito
4. Factoring e codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
5. La cartolarizzazione dei crediti
 - 5.1. Gestione dei crediti deteriorati

CAPITOLO 43 ➔ Altri contratti di impresa

1. Contratto di engineering
2. Diritti ed obblighi delle parti
3. Il catering
4. Il forfaiting
5. I computer service contracts
6. I contratti di sponsorizzazione
7. Il credito ai consumatori
 - 7.1. Principi generali e obblighi di comportamento
 - 7.2. Pubblicità del credito e informazioni generali

- 7.3. Informazioni precontrattuali, bozza contrattuale e chiarimenti adeguati
- 7.4. Concessione non sollecitata di credito e consenso desunto
- 7.5. Valutazione del merito creditizio e trattamento automatizzato di dati
- 7.6. Banche dati, rifiuto del credito e informazione al consumatore
- 7.7. Recesso e rimborso anticipato
- 7.8. Operazioni tipiche riconducibili al credito ai consumatori

CAPITOLO 44 ➔ Il conto corrente ordinario

- 1. Nozione e funzione
- 2. Scioglimento del contratto

CAPITOLO 45 ➔ I contratti bancari

- 1. attività bancaria. I contratti bancari
- 2. Le operazioni passive: il deposito bancario
- 3. Le operazioni attive: l'apertura di credito
 - 3.1. Riduzione o cancellazione dell'apertura di credito e gestione dello sconfinamento (coordinamento con il Titolo VI, Capo II, TUB)
- 4. L'anticipazione bancaria
- 5. Lo sconto bancario
- 6. Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario
- 7. Le operazioni accessorie
- 8. Le garanzie bancarie: la fideiussione omnibus e il pegno *omnibus*
- 9. Le carte di credito

CAPITOLO 46 ➔ Il contratto di assicurazione

- 1. Nozione ed elementi del contratto di assicurazione
- 2. Soggetti del contratto

CAPITOLO 47 ➔ I titoli di credito in generale

- 1. I titoli di credito funzione e nozione
- 2. Requisiti dei titoli di credito
- 3. La circolazione dei titoli di credito
- 4. L'esercizio del diritto cartolare
- 5. Classificazione dei titoli di credito
- 6. Regime delle eccezioni cartolari
- 7. Sottrazione, distruzione o dispersione del titolo di credito. L'ammortamento

CAPITOLO 48 ➔ La cambiale

- 1. La nozione di cambiale
- 2. I requisiti della cambiale
- 3. La circolazione della cambiale. La girata
- 4. L'avallo
- 5. L'accettazione della cambiale tratta
- 6. Autonomia delle obbligazioni cambiarie
- 7. Il pagamento della cambiale
- 8. L'azione di regresso. Il protesto
- 9. Le azioni extracambiarie
- 10. Il regime delle eccezioni cambiarie

CAPITOLO 49 ➔ Gli assegni

- 1. L'assegno bancario

2. I requisiti dell'assegno
3. La banca trattaria
4. La circolazione dell'assegno
5. Le azioni
6. Particolari tipologie di assegno bancario
7. L'assegno circolare

CAPITOLO 50 ➔ Il mercato mobiliare e i servizi di investimento

1. Il mercato mobiliare
2. L'appello al pubblico risparmio
3. L'offerta fuori sede
4. Sistema sanzionatorio Consob (nuovo Titolo II-bis TUF)
5. La vigilanza sugli intermediari abilitati

CAPITOLO 51 ➔ Le società di intermediazione mobiliare e la gestione collettiva del risparmio

1. Le SIM in generale
2. Prestazione dei servizi e regole di comportamento
3. La separazione patrimoniale
4. I contratti relativi alla prestazione dei servizi
5. Le gestioni patrimoniali
6. La società di gestione del risparmio
7. Fondi comuni di investimento

CAPITOLO 52 ➔ I mercati regolamentati

1. Nozione e quadro normativo dei mercati regolamentati
2. Il gestore del mercato regolamentato
3. I contratti di borsa
4. I contratti a premio
5. I prodotti derivati
6. Il riporto di borsa

CAPITOLO 53 ➔ La gestione accentrata di strumenti finanziari

1. Il sistema di gestione accentrata
2. La gestione accentrata di strumenti finanziari
3. Funzionamento del sistema di dematerializzazione

CAPITOLO 54 ➔ La crisi dell'impresa

1. Il nuovo diritto delle procedure della crisi e dell'insolvenza
 - 1.1. Gestione dei crediti in sofferenza
2. Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

CAPITOLO 55 ➔ La liquidazione giudiziale

1. Presupposti e organi della liquidazione giudiziale
 - 1.1. Presupposti della liquidazione giudiziale
 - 1.2. Organi della procedura
2. Effetti della liquidazione giudiziale
 - 2.1. Effetti per il debitore
 - 2.2. Effetti per i creditori
 - 2.3. Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
 - 2.4. Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

3. La procedura di liquidazione giudiziale
 - 3.1. Amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale e accertamento del passivo
 - 3.2. Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo
 - 3.3. La ripartizione dell'attivo
 - 3.4. Liquidazione giudiziale delle società
4. La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
 - 4.1. La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
 - 4.2. Concordato nella liquidazione giudiziale

CAPITOLO 56 ➔ Il concordato preventivo

1. Presupposti e inizio della procedura
 - 1.1. Finalità del concordato preventivo
 - 1.2. L'accesso alla procedura
 - 1.3. Il piano di concordato
 - 1.4. Proposte concorrenti
 - 1.5. Offerte concorrenti
2. Organi e amministrazione
3. Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
 - 3.1. Effetti della presentazione della domanda di concordato
 - 3.2. Contratti pendenti
 - 3.3. Finanziamenti
4. Provvedimenti immediati
5. Voto nel concordato preventivo
6. Omologazione del concordato preventivo
7. Il nuovo concordato semplificato liquidatorio
 - 7.1 La proposta di concordato
 - 7.2 Disciplina della liquidazione del patrimonio
8. Il nuovo concordato preventivo biennale

CAPITOLO 57 ➔ Strumenti di regolazione della crisi

1. Premessa
2. I piani attestati di risanamento
3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
 - 3.1. Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa
4. La convenzione di moratoria
5. La composizione negoziata della crisi.

CAPITOLO 58 ➔ Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. Disposizioni di carattere generale
2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore
3. Concordato minore
4. Liquidazione controllata del sovraindebitato
5. Esdebitazione

CAPITOLO 59 ➔ La liquidazione coatta amministrativa

1. Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
2. Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
3. Provvedimento di liquidazione
4. Organi della liquidazione coatta amministrativa

5. Effetti del provvedimento di liquidazione
6. Commissario liquidatore
7. Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa

CAPITOLO 60 → L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

1. Nozione e presupposti
2. La procedura

CAPITOLO 61 → I reati concorsuali

1. Premessa
2. Bancarotta fraudolenta
3. Bancarotta semplice
4. Ricorso abusivo al credito e denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
5. Altri reati

CAPITOLO 1 → L'imprenditore

1. La libertà di iniziativa economica

La libertà di **iniziativa economica privata** è prevista all'art. 41, co. 1, Cost., → cioè in quella parte della Costituzione italiana che disciplina i rapporti economici.

La norma stabilisce infatti, al **primo comma**, che *"l'iniziativa economica privata è libera"*.

La **libertà di iniziativa economica** genera a sua volta:

- (1) La libertà di intraprendere l'attività di impresa
- (2) La libertà di svolgere l'attività di impresa senza condizionamenti
- (3) La libertà di cessare l'attività di impresa senza interferenze
- (4) La libertà di concorrenza

Il **secondo comma** dell'articolo 41 della Costituzione chiarisce, tuttavia, che l'iniziativa economica privata *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*.

In ultimo, il **terzo comma** dell'articolo 41 della Costituzione stabilisce che è compito della legge, determinare i programmi e i controlli opportuni, affinché l'attività economica pubblica e privata possano essere indirizzate e coordinate a **fini sociali**.

I precetti di cui al secondo e al terzo comma, devono essere considerati indicatori di rotta che il Costituente ha voluto dare al legislatore ordinario, e quindi anche alle **imprese**, proprio perché queste **non possono rinunciare di farsi carico di una serie di problemi che riguardano la comunità in cui operano**.

2. Evoluzione storica del diritto commerciale

Il diritto commerciale si sviluppa, come **diritto di classe**, durante l'età comunale, come necessità per i mercanti, di regolamentare gli scambi commerciali marittimi.

I diritti di sfruttamento patrimoniali sono **liberamente trasferibili**, sia *inter vivos* che *mortis causa*. Sono trasferibili altresì sia in forma di cessione **definitiva** che di **licenza temporanea**.

La tutela giuridica di tali diritti, non consegue al fatto in sé dell'invenzione.

➤ è necessario infatti, ottenerne la **brevettazione**.

Ai sensi dell'art. 45 del Codice della proprietà industriale possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le **invenzioni**, di **ogni settore della tecnica**:

- 1) che sono **nuove**
- 2) che implicano **un'attività inventiva** e
- 3) che sono atte ad avere **un'applicazione industriale**.

L'art. 45 del Codice della proprietà industriale, dopo aver enunciato i tre requisiti di brevettabilità, elenca ai commi successivi al primo, le idee inventive che **non possono essere considerate invenzioni**.

Esse sono:

- a) le **scoperte**, le **teorie scientifiche** e i **metodi matematici**;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

Non possono costituire oggetto di brevetto altresì:

✂ i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale e altre idee inventive specificamente indicate ai commi 4 e 5 del citato art. 45 Cpi.

L'art. 2585 c.c., indica, invece, gli oggetti che possono essere brevettati.

In particolare, le nuove invenzioni atte ad avere:

- a) **un'applicazione industriale**,
- b) un **metodo** o un **processo di lavorazione industriale**,
- c) una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
- d) l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

Un'invenzione per essere brevettata, come già detto, deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico.

L'oggetto dell'invenzione può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.
I requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono:

- 1) La **liceità**

Tale **responsabilità**, come già detto, **può essere esclusa** soltanto per i soci che non partecipino in prima persona all'amministrazione della società, sulla base di un patto espresso adeguatamente pubblicizzato e **messo a conoscenza dei creditori**.

- 3) i soci **non possono servirsi**, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale **per fini estranei** a quelli della società.

Riguardo, invece, ai **diritti** dei singoli soci:

- 1) L'art. 2262 stabilisce che l'associato ha il diritto di percepire periodicamente una **parte degli utili** prodotti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.
 - **In mancanza** di un diverso accordo, la ripartizione degli utili deve avvenire dopo l'approvazione del rendiconto.
- 2) la misura della **partecipazione agli utili** è, di regola, **proporzionale** al conferimento eseguito da ciascuno dei soci.
 - Tuttavia, l'art. 2263 prevede che tale norma può esser **derogata** da un diverso criterio di ripartizione elaborato nell'atto costitutivo.
 - Non si possono però, escludere i soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Tale divieto del c.d. **patto leonino**, è specificamente previsto dall'art. 2265 c.c..
 - **Se il valore dei conferimenti** non è determinato nel contratto sociale → **le quote di partecipazione** agli utili dei singoli soci **si presumono uguali**.
 - Per il **socio d'opera**, se non è determinato nel contratto sociale il valore del conferimento e neppure è determinata la partecipazione agli utili → la legge prevede che la stessa sia determinata dal **giudice secondo equità**.
- 3) In caso di **liquidazione della società** → i soci che hanno effettuato un conferimento di capitale hanno diritto ad ottenere, previa deduzione dei debiti sociali, **il rimborso del suo valore**.
- 4) Al socio viene riconosciuto il **diritto di partecipare alla gestione sociale**.

Il diritto di partecipare alla gestione sociale comprende sia il **potere di amministrare** la società che esercitare il **diritto di controllo** sulla gestione della stessa.

6. L'amministrazione della società ed i soci amministratori

L'amministrazione della società consiste nell'attività di gestione dell'impresa sociale e cioè nell'esecuzione di tutti gli atti rivolti al perseguimento dell'oggetto sociale.

Nelle **società di persone non sussistono organi della società**, ma sussiste solo la possibilità che si preveda nel contratto sociale la possibilità di compiere determinate operazioni con la volontà della maggioranza dei soci.

E' previsto che i soci possano attribuire l'amministrazione della società ad **uno di essi** o anche ad un **estraneo**.

Per la società semplice, il codice prevede come modello legale **l'amministrazione disgiuntiva**.

Tuttavia i soci, possono optare, in seno all'atto costitutivo, la **scelta dell'amministrazione congiuntiva**.

Nel caso in cui il **contratto sociale non dispone nulla**, ciascun socio è investito del potere di amministrare la **società disgiuntamente dagli altri**.

5. Il diritto di voto

Ex art. 2351 c.c., il diritto di voto spetta **per ogni azione posseduta** e consiste in una manifestazione unilaterale di volontà **resa dal socio** sulle materie oggetto della deliberazione.

La legge prevede casi di **esclusione**, **limitazione** o **sospensione** del **diritto di voto** riferiti:

- a) al **socio in mora** nel versamento dei conferimenti;
- b) al socio che dichiara di **astenersi** dalla deliberazione perché ha un interesse in conflitto con la società;
- c) al **socio-amministratore** nelle deliberazioni concernenti la sua **responsabilità**;
- d) al socio **componente del consiglio di gestione** nelle deliberazioni riguardanti la **nomina**, la **revoca** o la **responsabilità dei consiglieri di sorveglianza**;
- e) al socio sulle cui azioni è costituito un **diritto di pegno o di usufrutto**: nel qual caso il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, salvo patto contrario;
- f) ai titolari di **azioni senza diritto di voto**, o a voto limitato a particolari argomenti, o a voto subordinato all'avverarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- g) ai titolari di **azioni di risparmio**;
- h) alla **società controllata da altra società**, che non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante;

Inoltre, lo statuto delle società che **non ricorrono al mercato del capitale di rischio**, può prevedere lo scaglionamento del voto in relazione alla **quantità di azioni possedute** dallo stesso soggetto.

6. Le diverse categorie di azioni

Il co. 2 dell'art. 2348 consente di creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, **categorie di azioni** fornite di **diritti diversi**, anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.

Le azioni che appartengono alla **medesima categoria** → conferiscono **uguali diritti**.

Dunque, accanto alle cd. **azioni ordinarie**, devono essere altresì esaminate alcune categorie di azioni speciali. E specificamente:

- ❖ **azioni privilegiate**, che attribuiscono un **diritto di preferenza** nella **ripartizione degli utili** o **nel rimborso del capitale** al momento dello scioglimento della società.
 - Pertanto, salva l'osservanza del limite rappresentato dal cd. patto leonino, il **contenuto patrimoniale** di tali azioni può essere **liberamente determinato**. Agli azionisti privilegiati spetta il diritto di voto nelle assemblee.
- ❖ **azioni di risparmio**, introdotte per **favorire l'investimento in borsa**.
 - Queste azioni costituiscono una categoria che si avvicina a quella delle **obbligazioni**. Esse, in particolare, **sono totalmente prive del diritto di voto**, in compenso, godono di particolari privilegi sotto il profilo patrimoniale che sono determinati nell'atto costitutivo.
 - Gli **interessi degli azionisti di risparmio** sono tutelati mediante la nomina di appositi organi: **l'assemblea speciale e il rappresentante comune**.
 - Salvo specifiche eccezioni, le azioni di risparmio **possono essere emesse al portatore**.
- ❖ **azioni di godimento**, che vengono emesse quando si vuole far godere all'assegnatario il frutto di quel maggior valore che egli non ha percepito **in sede di rimborso**.

7. La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori rispondono del loro operato:

- a) nei confronti della **società**;
- b) verso i **creditori sociali**;
- c) verso i **soci** ed i **terzi**.

A) Responsabilità verso la società.

Per quanto attiene alla responsabilità verso la società, l'art. 2392 ribadisce che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la **diligenza richiesta dalla natura dell'incarico** e dalle **loro specifiche competenze**.

Secondo i principi generali, alla diligenza si associano la prudenza e la perizia.

La prudenza → comporta il dovere **di non compiere operazioni arrischiate**, che nessun avveduto imprenditore porrebbe in essere.

La perizia → chiama in causa la **capacità di gestire una impresa**, tenuto conto delle dimensioni e dello specifico oggetto di questa, ed il possesso delle correlative cognizioni tecniche necessarie per decidere senza errori le operazioni sociali.

Gli amministratori sono tutti **solidalmente responsabili** verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

La responsabilità investe ciascun amministratore in ragione del fatto di avere personalmente partecipato all'atto che ha causato il danno o, se non vi ha partecipato, ad esempio, perché si trattava di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o del consigliere delegato o in concreto assegnate a uno o più amministratori, **di non aver fatto quanto poteva per impedirne il compimento** o per eliminarne o **attenuarne le conseguenze dannose**.

Per liberarsi dalla personale responsabilità per gli atti o le omissioni degli altri, il singolo amministratore potrà **far annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni** del consiglio, dandone altresì immediata notizia scritta al presidente del collegio sindacale.

- ma ciò lo libera solo se "**immune da colpa**", ossia solo se non abbia omesso quanto poteva per impedire il compimento dell'atto dannoso o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'art. 2393, è promossa **in seguito a deliberazione dell'assemblea**, anche se la società è in liquidazione.

Inoltre, la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della **discussione del bilancio**, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio **cui si riferisce il bilancio**.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di **deliberazione del collegio sindacale**, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, può essere esercitata **entro cinque anni** dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo **ove hanno sede le società partecipanti alla fusione**.

Tra l'iscrizione del progetto e la decisione di fusione **devono intercorrere almeno 30 giorni**, salvo che i soci rinuncino al termine con **consenso unanime**.

Durante i 30 giorni che precedono la decisione di fusione, devono restare **depositati presso la sede delle società partecipanti** ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse:

- 1) il progetto di fusione;
- 2) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione;
- 3) la relazione degli organi amministrativi;
- 4) la relazione degli esperti;
- 5) i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti (corredati dalle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo).

Non è possibile rinunciare al deposito nel registro delle imprese, **ma solo al termine per il deposito stesso**.

L'art. 2501quater prescrive che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, deve redigere la **situazione patrimoniale delle società** stesse.

- La situazione patrimoniale, deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.

Gli amministratori devono predisporre una **relazione** volta ad illustrare il progetto di fusione ed a giustificare il rapporto di cambio delle azioni o quote, indicandone i criteri di determinazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le **modifiche rilevanti** degli elementi **dell'attivo** e del **passivo** eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito *Internet* di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

L'art. 2501 *sexies*, dispone che i criteri di determinazione dei rapporti di cambio delle azioni o delle quote, e soprattutto la congruità dei medesimi, devono essere sottoposti **alla relazione di uno o più esperti** per ciascuna società.

Il D.Lgs. 147/2009, ha previsto la possibilità di esonero dall'obbligo di uno o più esperti di redigere la relazione prevista all'art. 2501*sexies* in presenza del **consenso unanime dei soci di tutte le società** che partecipano alle operazioni di fusione o di scissione.

3. La delibera e l'atto di fusione

Una volta completata la fase preparatoria, la fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante **l'approvazione del relativo progetto**.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene ai sensi dell'art. 2502:

Nel caso in cui la Consob ritenga adeguati gli impegni, essa **li rende vincolanti per il proponente**, provvedendo inoltre alla loro pubblicazione.

L'effetto più rilevante e innovativo della riforma è che **l'accoglimento degli impegni determina automaticamente la chiusura del procedimento sanzionatorio** senza che venga formalmente accertata la violazione.

Questa soluzione è particolarmente rilevante perché evita al soggetto sottoposto a procedimento di subire una formale dichiarazione di responsabilità amministrativa, eliminando al contempo ogni ulteriore rischio sanzionatorio, purché gli impegni siano scrupolosamente rispettati.

Tuttavia, la legge prevede anche precise **garanzie** per l'autorità di vigilanza: qualora, infatti, il soggetto interessato non osservi puntualmente gli impegni assunti, il procedimento può essere riaperto dalla Consob e i limiti massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno automaticamente aumentati del 10%.

Analogamente, la Consob **conserva il potere di riaprire d'ufficio** il procedimento sanzionatorio anche in altre ipotesi ben determinate dalla legge:

- A) se si modifica significativamente la situazione di fatto su cui la decisione si basava,
- B) oppure se si scopre che gli impegni furono approvati sulla base di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite dal proponente.

La riforma ha inoltre previsto ulteriori principi direttivi che il Governo dovrà tenere presenti nel processo di attuazione della delega generale per la riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF: **distinzione netta tra sanzioni penali e amministrative** sulla base del criterio di offensività delle condotte, revisione della disciplina delle procedure sanzionatorie per renderle più rapide e trasparenti, definizione dei casi di applicazione del principio del "ne bis in idem" e ampliamento degli strumenti alternativi di definizione preventiva o concordata delle controversie amministrative, con un chiaro intento deflattivo del contenzioso.

5. La vigilanza sugli intermediari abilitati

Il TUF prevede un articolato sistema di vigilanza sulle attività esercitate dagli intermediari abilitati, allo scopo di garantire:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario,
- b) la tutela degli investitori,
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario,
- d) la competitività del sistema finanziario,
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

I poteri di vigilanza sono attribuiti alla **Banca d'Italia** e alla **Consob** nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare:

La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda:

- 1) il contenimento del rischio,
- 2) la stabilità patrimoniale e
- 3) la sana e prudente gestione degli intermediari;

La CONSOB, invece, è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari.

Infine, il concordato può essere anche annullato, su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando:

- a) si scopre che è stato **dolosamente esagerato il passivo** ovvero
- b) sottratta o **dissimulata una parte rilevante dell'attivo**.

Ai sensi dell'art. 120 CCI, **non è ammessa altra azione di nullità**.

Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di **sei mesi dalla scoperta del dolo** e, in ogni caso, **non oltre due anni dalla scadenza** del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

7. Il nuovo concordato semplificato liquidatorio⁵⁴

Il d.l. 118/2021 ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L'istituto è stato ulteriormente modificato dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs n. 83/2022.

Si tratta di un tipo di concordato preventivo **esclusivamente liquidatorio**, che si aggiunge, in alternativa a tutti gli altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, **per evitare l'apertura del concorso a carico dell'imprenditore**.

Sotto il **profilo soggettivo** la nuova procedura, a differenza del concordato tradizionale che è riservato all'imprenditore commerciale fallibile, risulta estesa a **qualsiasi imprenditore**, sia esso commerciale che agricolo.

Il nuovo concordato semplificato liquidatorio viene esteso anche **all'imprenditore c.d. "sottosoglia"**, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, l.fall. e, dunque, di regola sottratto alle procedure concorsuali.

Segnatamente, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro trecentomila**;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo **non superiore ad euro duecentomila**;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**.

Per quanto concerne invece **l'elemento oggettivo**, per accedere al concordato semplificato, l'imprenditore deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Rispetto al concordato preventivo, v'è da evidenziare che il concordato semplificato può essere utilizzato soltanto dall'imprenditore che abbia in precedenza **avviato il procedimento di composizione negoziata per la soluzione dalla crisi**.

⁵⁴ Giuseppe Fichera, *Conversione Decreto Crisi d'impresa: il nuovo concordato semplificato liquidatorio*, UTET-PLURIS 2022